

Rep. n. \_\_\_\_\_

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta e accelerata, per la fornitura di servizi professionali per la manutenzione dei sistemi "hardware" e dei prodotti "software" per il sistema "APFIS" per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23.5.2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8.6.2007, Visto n 3331. - sono presenti:

1) Il Dott. \_\_\_\_\_, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ - con oggetto sociale Produzione e assistenza di software specialistico di ambiente applicativo e tecnologico, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di \_\_\_\_\_.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

### **PREMESSO CHE:**

- a) l'Amministrazione con determina a contrarre n. 600/C/TLC.365.PR.179.013.00A del 31/01/2014, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla fornitura, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, dei servizi professionali

- necessari alla gestione della sicurezza ed al monitoraggio applicativo ed infrastrutturale dei sistemi del CED Inerforze;
- b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in **€ 900.000,00**, oltre IVA al 22%, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
  - c) il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta dell'11 aprile 2013, ha espresso parere favorevole all'espletamento della gara d'appalto.
  - d) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 12/02/2014 n. 2014/S 030-048521, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11 lettere a-b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 16, del 10/02/2014, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
  - e) sono pervenute n. \_\_ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del \_\_/\_\_/2014, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, al prezzo di Euro **900.000,00**, cui sono da aggiungere Euro **198.000,00 per I.V.A. al 22%**, per un valore massimo complessivo di Euro **1.098.000,00**.
  - f) la Società “\_\_\_\_\_” viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)**

Il presente atto ha come oggetto l'erogazione (per 36 mesi) di servizi di consulenza specialistica per la gestione della sicurezza ed il monitoraggio applicativo ed infrastrutturale dei sistemi del CED Interforze.

Il servizio dovrà essere reso con le modalità in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

#### Fornitura:

L'oggetto della fornitura si compone delle attività di seguito riassunte:

- Sistema ricezione chiamate (call center) erogato 7 giorni su 7 H24 per i relativi interventi di manutenzione;
- servizio di manutenzione correttiva dei sistemi informatici di produzione (per hardware e il relativo software installato) come specificato nell'allegato 1, tabelle A e B, al capitolato tecnico.

L'ammontare complessivo del contratto è di **€ 900.000,00**, cui sono da aggiungere **€ 198.000,00 per I.V.A. al 22%**, per un valore massimo complessivo non superabile di **€ 1.098.000,00**.

### Opzioni

1. La realizzazione oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. L'Amministrazione, inoltre, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell'Art. 57, comma 5, lett. "b", del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un'ulteriore annualità, del valore stimato di **€ 300.000,00**, IVA esclusa.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Impresa, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

L'Amministrazione, alla scadenza del contratto (qualora non intenda esercitare l'opzione di cui al precedente punto 2) o in alternativa, al termine dell'ulteriore annualità di cui alla cennata opzione prevista dall'articolo 57, comma 5, lett. "b", del D.Lgs nr. 163/2006 e ss.mm.ii, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, giusto quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge 62/2005 nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e comunque non superiore ai 6 (sei) mesi.

## **Articolo 2**

### **(Norme regolatrici del contratto)**

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g) ed h)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

### **Articolo 3**

#### **(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )**

Ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

## Articolo 4

### (Manutenzione preventiva – Manutenzione dei sistemi informatici di produzione )

#### **4.1 Manutenzione Preventiva**

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, erogherà un servizio di manutenzione preventiva per tutta la durata contrattuale (36 mesi).

Obiettivo della manutenzione preventiva è la riduzione dell'incidenza delle malfunzioni (sia "hw" che "sw"), comprendendosi anche gli interventi volti al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore dei sistemi, che non comportino oneri di spesa aggiuntivi.

La manutenzione preventiva dovrà essere prevista:

- quando la casa produttrice delle apparecchiature evidenzi una situazione che potrebbe portare alla malfunzione (SW) o al guasto (HW);
- sulle apparecchiature con parti soggette ad usura con esecuzione dei controlli raccomandati dalla casa produttrice;
- in caso di potenziali problemi di sicurezza, con effettuazione di tutti gli interventi raccomandati dal produttore, per assicurare gli adeguati "standards" di sicurezza.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti previo accordo preliminare e successiva supervisione, nella fase di esecuzione, del Direttore dell'esecuzione del contratto ad eccezione dell'intervento mensile minimo previsto nella pianificazione compendiata nel "Piano di progetto" sulla base di un'articolazione del medesimo denominata "Piano del servizio" concordato con il medesimo responsabile dell'Amministrazione di cui al successivo articolo 6.

Il mancato rispetto degli impegni concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto o in relazione agli interventi periodici pianificati nel cennato "Piano di servizio" comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11.1.

#### **4.2 Manutenzione dei sistemi informatici di produzione**

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, erogherà un servizio di manutenzione correttiva sull'"hardware" e relativo "software" per tutta la durata contrattuale (36 mesi).

Il servizio in questione dovrà essere svolto attraverso interventi "on-site", atti a garantire la costante operatività dei sistemi nelle sedi di Roma, Palermo, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Cagliari e Catania come meglio specificato nell'allegato "A" al presente contratto con copertura H24 secondo i livelli di servizio riepilogati al successivo paragrafo 4.2.1.

Il servizio di manutenzione hardware H24 e ordinaria dovrà garantire il ripristino dei sistemi in perfette condizioni di funzionamento, tramite manutenzione correttiva non pianificata.

L'attività, pertanto, consiste nella riparazione di guasti che dovessero verificarsi durante il funzionamento delle apparecchiature.

Gli interventi dovranno essere effettuati a fronte di una richiesta degli operatori del Servizio Polizia Scientifica attivata tramite un punto unico di contatto (Call Center) descritto nel successivo art. 5.

Nella prestazione di manutenzione correttiva dovrà essere contemplata, a carico del fornitore, la sostituzione delle componenti che dovessero risultare guaste con componenti originali.

Il servizio di manutenzione correttiva dei sistemi informatici di produzione (per hardware e il relativo software installato) dovrà essere erogato come specificato:

- o Apparatati di cui all'allegato 1 tabella A: il servizio dovrà essere erogato 7x7 H24;
- o Apparatati di cui all'allegato 1 tabella B: il servizio dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 (ordinaria).

Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica funzionale da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e, nell'eventualità di un esito negativo di detta verifica, si applicherà il disposto di cui al successivo articolo 8.

Sona a carico dell'Impresa gli oneri relativi al ritiro e smaltimento delle parti sostituite.

Sono esclusi i componenti contenenti i dati riservati, i quali rimarranno di proprietà dell'Amministrazione.

#### **4.2.1. Livelli di servizio relativi alla manutenzione dei sistemi informatici di produzione**

Per gli interventi di manutenzione di cui al precedente articolo sono previsti, relativamente alle tipologia di apparato, i seguenti livelli di servizio:

**Tabella 1 SLA Apparatati Elenco A dell'allegato tecnico "A"**

<b>APPARATI ELENCO A</b>		
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>7 giorni su 7 H24</b>	
<b>Tempo di intervento</b>	<b>4 ore dalla chiamata</b>	
Tempo di ripristino	Hardware	Guasto bloccante: nel 98% dei casi entro 24 ore solari, nel 2% dei casi entro 48 ore solari dalla chiamata
		Guasto non bloccante: nel 98% dei casi entro 48 solari ore, nel 2% dei casi entro 72 ore solari dalla chiamata
	Software	Guasto bloccante: nel 98% dei casi entro 24 ore solari, nel 2% dei casi entro 48 ore solari dalla chiamata
		Guasto non bloccante: nel 98% dei casi entro 72 solari ore, nel 2% dei casi entro 96 ore solari dalla chiamata

**Tabella 2 SLA Apparati Elenco B dell'allegato tecnico "A"**

<b>APPARATI ELENCO B</b>		
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>Dal Lunedì al Venerdì (esclusi i festivi) dalle 8:00 alle 19:00</b>	
Tempo di intervento	NBD - entro il successivo giorno lavorativo dalla chiamata	
Tempo di ripristino	Hardware e Software	Guasto bloccante: nel 98% dei casi entro il primo giorno lavorativo dall'intervento, nel 2% dei casi entro il secondo giorno lavorativo dall'intervento
		Guasto non bloccante: nel 98% dei casi entro il secondo giorno dall'intervento, nel 2% dei casi entro il quarto giorno dall'intervento.

Si evidenzia che il mancato rispetto dei livelli di servizio compendati nel presente articolo comporterà applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.2.

#### **4.2.2 Monitoraggio dell'erogazione del servizio**

Per l'attività di manutenzione Hardware H24 e ordinaria, l'Impresa dovrà tenere aggiornata la reportistica mensile che dovrà riportare i tempi di intervento e di risoluzione dei problemi, verificando che essi rientrino nei livelli richiesti.

Con cadenza trimestrale, l'Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà verificare l'efficacia del servizio di manutenzione, utilizzando come parametri quelli riportati al successivo articolo 11.3.

### **Articolo 5**

#### **(Call Center - Storno delle apparecchiature oggetto di sostituzione)**

##### **5.1 Livelli di servizio Call Center**

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, l'Impresa metterà a disposizione dell'Amministrazione un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento delle apparecchiature e dei software di base e d'ambiente.

Il "Call Center" deve assicurare la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante operatore disponibile H24, 7 giorni su 7, per tutta la durata contrattuale.

La richiesta di intervento per il ripristino delle apparecchiature dovrà poter essere effettuata mediante comunicazione telefonica e/o via e-mail.

L'Amministrazione provvederà ad annotare su apposito registro l'intervento del personale dell'Impresa con l'indicazione dell'ora di inizio e fine dell'operazione di ripristino, ai fini dell'applicazione delle eventuali penali.

##### **5.1.2 Livelli di servizio Call Center**

L'Impresa garantisce il rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:

Valore di soglia su base quadrimestrale
---

Tempo massimo di attesa	20 secondi nel 95% dei casi 60 secondi nel 5% dei casi
Percentuale delle chiamate perse	2%

Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 11.4.

### **5.2 Storno delle apparecchiature oggetto di sostituzione**

L'Amministrazione, nel corso della fornitura, potrebbe procedere ad un parziale rinnovo degli apparati oggetto di manutenzione con altrettante apparecchiature già corredate di garanzia, operando, conseguentemente lo storno del relativo costo manutentivo mensile con preavviso di almeno 3 mesi.

L'Impresa con la sottoscrizione del presente atto negoziale accetta incondizionatamente tale clausola.

### **Articolo 6**

#### **(Piano di progetto)**

L'Impresa, entro 15 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta registrazione del contratto nei modi di legge, dovrà presentare un "Piano di Progetto", in cui vengano evidenziate le modalità di realizzazione del servizio, nonché riprodurlo con le relative integrazioni successivamente, entro il termine di quindici giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su richiesta dell'Amministrazione.

Il documento definisce altresì la pianificazione degli interventi per i prodotti oggetto del contratto secondo il "Piano di Servizio" concordato con il Direttore dell'esecuzione di cui al precedente articolo 4.1.

Il contenuto della documentazione di cui sopra potrà, di comune accordo fra le parti, essere variato ed integrato nel corso dei lavori, al fine di ottimizzarne l'efficacia.

Tutta la documentazione dovrà essere disponibile per l'Amministrazione con possibilità di scaricare i documenti medesimi mediante i formati "standard di mercato" e quelli adottati dall'Amministrazione medesima.

Tale documentazione sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'Amministrazione, per mezzo del Direttore dell'esecuzione del Contratto, sotto il profilo della conformità alle caratteristiche concordate.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano di Progetto" del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano di Progetto" non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (15 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto "Piano di Progetto"; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del "Piano di Progetto" nel caso di valutazione negativa in prima istanza.

Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 11.5.

## **Articolo 7**

### **(Scioperi e cause di forza maggiore)**

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

## **Articolo 8**

### **(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità)**

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le parti già sottoposte alla verifica con

esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione la parte in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall' Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 11 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno

## **Articolo 9**

### **(Adempimenti antimafia e subappalto)**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

L'Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio.

L'Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

### **Articolo 10**

#### **(Deposito cauzionale)**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

## Articolo 11

### (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

#### 11.1 - Manutenzione Preventiva

I ritardi maturati nella effettuazione degli interventi concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto nonché nella effettuazione dell'intervento mensile pianificato nel "Piano di servizio" relativamente alla manutenzione preventiva di cui al precedente art. 4.1, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

#### 11.2 – Manutenzione correttiva

<b>Classe di fornitura</b>	MANUTENZIONE SISTEMI
<b>Caratteristica /Sottocaratteristica</b>	Efficienza/Efficienza temporale
<b>Indicatore/Misura</b>	Tempo di risposta alle chiamate – <b>TRC</b>
<b>Metodi e strumenti di misura</b>	Viene utilizzato il sistema automatico di gestione delle chiamate, in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari. Per tutte le chiamate nel periodo di osservazione si misura il ritardo (differenza tra il tempo di arrivo della chiamata e il tempo di inizio della risposta). La finestra temporale da considerare varia a seconda delle esigenze dell'Amministrazione ed è definita contrattualmente.
<b>Unità di misura</b>	Durata
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio della chiamata: data e orario di arrivo della chiamata (al minuto)</li> <li>• Termine dell'attesa: data e orario di inizio della risposta (al minuto)</li> </ul>
<b>Periodo di riferimento</b>	3 mesi
<b>Frequenza esecuzione misure</b>	4 volte l'anno
<b>Regole di campionamento</b>	Vanno considerate tutte le chiamate pervenute nel periodo di osservazione
<b>Formula di calcolo</b>	Dati necessari <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempo di arrivo della chiamata (<math>T_a</math>), al secondo</li> <li>• tempo di inizio della risposta (<math>T_i</math>), al secondo</li> </ul> $TRC = T_i - T_a$ Si calcola quindi la frequenza delle durate inferiori al valore normale $FN_{TRC} = \frac{\text{Numero\_TRC\_inf\_valore\_soglia}}{\text{Numero\_chiamate}}$ e la frequenza delle durate superiori al valore limite

	$FL_{TRC} = \frac{\text{Numero\_TRC\_sup\_valore\_limite}}{\text{Numero\_chiamate}}$
<b>Regole di arrotondamento</b>	Le frequenze vanno arrotondate alla frazione di punto percentuale sulla base del primo decimale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al punto % per difetto se la parte decimale è <math>\leq 0,5</math>;</li> <li>- al punto % per eccesso se la parte decimale è <math>&gt; 0,5</math>.</li> </ul>
<b>Obiettivi (valori soglia)</b>	Obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRC</b> <math>\leq</math> valore normale con <math>FN_{TRC} \geq</math> frequenza normale</li> <li>• <b>TRC</b> <math>\leq</math> valore limite con <math>FN_{TRC} = 100\%</math>.</li> </ul> Valori soglia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore normale compreso tra 20 secondi;</li> <li>• frequenza normale compreso tra 90% ;</li> <li>• valore limite compreso tra 90 secondi .</li> </ul>
<b>Azioni contrattuali</b>	Corrispettivo del servizio relativo al periodo di osservazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ogni punto percentuale di <math>FN_{TRC}</math> inferiore al valore normale si applica una penale di importo compreso dello 0,8% del corrispettivo del servizio nel periodo di riferimento</li> <li>• Per ogni punto percentuale di <math>FN_{TRC}</math> inferiore al 100% si applica una penale aggiuntiva pari all'1% del corrispettivo del servizio nel periodo di riferimento</li> </ul>
<b>Eccezioni</b>	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di osservazione dall'avvio del servizio della durata di 3 mesi.
<b>Caratteristica /Sottocaratteristica</b>	Efficienza/Efficienza temporale
<b>Indicatore/Misura</b>	Tempestività aggiornamento periodico – <b>TAP</b>
<b>Sistema di gestione delle misure</b>	Documenti che permettono il confronto dei tempi pianificati con i tempi effettivamente impiegati (Piano del servizio nella versione più aggiornata e Verbale di intervento). Il metodo di misura prevede il confronto tra i tempi pianificati per l'intervento di manutenzione ed i tempi risultanti dai verbali di intervento. Vanno considerati <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u></li> <li>• gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u></li> </ul>
<b>Unità di misura</b>	Percentuale
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi pianificati per l'intervento</li> <li>• Tempi effettivi impiegati</li> </ul>
<b>Periodo di riferimento</b>	3 mesi
<b>Frequenza esecuzione misure</b>	4 volte l'anno
<b>Regole di campionamento</b>	Tutti gli interventi eseguiti vengono verificati e confrontati con il piano
<b>Formula di calcolo</b>	Dati necessari <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero degli interventi eseguiti nel tempo pianificato, nel periodo di osservazione</li> <li>• numero degli interventi eseguiti, nel periodo di osservazione</li> </ul>

	$TAP = \frac{N_{int\_eseguiti\_nel\_tempo\_pianificato}}{N_{int\_eseguiti}} \times 100$
<b>Regole di arrotondamento</b>	La percentuale va arrotondata al mezzo punto percentuale sulla base del primo decimale - al mezzo punto % per difetto se la parte decimale è $\leq 0,25$ o compresa tra 0,5 e 0,75 - al mezzo punto % per eccesso se la parte decimale è compresa tra 0,25 e 0,5 o tra 0,75 ed il punto superiore
<b>Obiettivi (valori soglia)</b>	<b>TAP <math>\geq 96</math></b>
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni 0,5% di <b>TAP</b> in meno rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo compreso tra lo 0,5% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento
<b>Eccezioni</b>	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.
<b>Caratteristica /Sottocaratteristica</b>	Funzionalità/Accuratezza
<b>Indicatore/Misura</b>	Accuratezza dell'aggiornamento periodico – <b>AAP</b>
<b>Sistema di gestione delle misure</b>	Verifica degli esiti dell'aggiornamento attraverso i verbali di intervento. Si registra il numero di apparecchiature aggiornate correttamente rispetto al totale delle apparecchiature su cui sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione Vanno considerati <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u></li> <li>• gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u></li> </ul>
<b>Unità di misura</b>	Percentuale
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero totale di apparecchiature oggetto di intervento</li> <li>• Numero di apparecchiature aggiornate correttamente</li> </ul>
<b>Periodo di riferimento</b>	3 mesi
<b>Frequenza esecuzione misure</b>	4 volte l'anno
<b>Regole di campionamento</b>	Verifica su tutti gli interventi del periodo di osservazione
<b>Formula di calcolo</b>	Dati necessari <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero degli interventi pianificati eseguiti nel periodo di osservazione</li> <li>• numero delle apparecchiature correttamente aggiornate nel periodo di osservazione</li> </ul> $AAP = \frac{N_{apparecchiature\_aggiornate\_correttamente}}{N_{int}} \times 100$
<b>Regole di arrotondamento</b>	La percentuale va arrotondata al mezzo punto percentuale sulla base del primo decimale - al mezzo punto % per difetto se la parte decimale è $\leq 0,25$ o compresa tra 0,5 e 0,75 - al mezzo punto % per eccesso se la parte decimale è compresa tra 0,25 e 0,5 o tra 0,75 ed il punto superiore
<b>Obiettivi (valori)</b>	<b>AAP <math>\geq 96</math></b>

<b>soglia)</b>	
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni 0,5% di <b>AAP</b> in meno rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo compreso tra lo 0,5% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento
<b>Eccezioni</b>	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.
<b>Caratteristica /Sottocaratteristica</b>	Funzionalità/Accuratezza
<b>Indicatore/Misura</b>	Accuratezza ripristino corretto funzionamento - <b>ARCF</b>
<b>Sistema di gestione delle misure</b>	Verifica degli interventi correttivi con esito positivo nel sistema di gestione delle chiamate. Sono considerate le apparecchiature ripristinate correttamente rispetto al totale delle apparecchiature su cui sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione correttiva. Vanno considerati <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u></li> <li>• gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u></li> </ul>
<b>Unità di misura</b>	Percentuale
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero totale di chiamate di intervento per manutenzione correttiva</li> <li>• Numero di interventi andati a buon fine</li> </ul>
<b>Periodo di riferimento</b>	3 mesi
<b>Frequenza esecuzione misure</b>	4 volte l'anno
<b>Regole di campionamento</b>	Tutte le chiamate di intervento nel periodo di osservazione
<b>Formula di calcolo</b>	Dati necessari <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero delle chiamate di intervento per manutenzione correttiva nel periodo di osservazione</li> <li>• numero degli interventi andati a buon fine nel periodo di osservazione secondo le SLA indicate nelle Tabelle precedenti</li> </ul> $ARCF = \frac{N_{int\_andati\_a\_buon\_fine}}{N_{chiamate\_per\_manutenzione\_correttiva}} \times 100$
<b>Regole di arrotondamento</b>	Il valore va arrotondato alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale - per difetto se la seconda parte decimale è ≤ 0,05 - per eccesso se la seconda parte decimale è > 0,05
<b>Obiettivi (valori soglia)</b>	<b>ARCF ≥ 98</b>
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni 0,1 % di ARCF in meno rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento.
<b>Eccezioni</b>	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.
<b>Caratteristica /Sottocaratteristica</b>	Efficienza/Efficienza temporale
<b>Indicatore/Misura</b>	Tempestività ripristino corretto funzionamento – <b>TRCF</b>

<b>Sistema di gestione delle misure</b>	<p>Il metodo di misura prevede il confronto tra i tempi contrattuali per l'intervento di manutenzione correttiva ed i tempi risultanti dai verbali di intervento.</p> <p>Gli apparati in elenco A vanno considerati critici per la classificazione degli interventi.</p> <p>Vanno considerati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u></li> <li>• gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u></li> </ul>
<b>Unità di misura</b>	Percentuale
<b>Dati elementari da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi contrattuali (SLA) per l'intervento</li> <li>• Tempi effettivi impiegati</li> </ul>
<b>Periodo di riferimento</b>	3 mesi
<b>Frequenza esecuzione misure</b>	4 volte l'anno
<b>Regole di campionamento</b>	Tutti gli interventi eseguiti vengono verificati e confrontati con i seguenti livelli di servizi indicati nelle tabelle "Tabella 1 SLA Apparati Elenco A" e "Tabella 2 SLA Apparati Elenco B".
<b>Formula di calcolo</b>	<p>Dati necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero degli interventi di manutenzione correttiva nel periodo di osservazione</li> <li>• numero degli interventi di manutenzione correttiva che rispettano i tempi contrattuali nel periodo di osservazione secondo le tabelle indicate in precedenza (Tabella 1 e 2)</li> </ul> $TRCF = \frac{N_{int\_nei\_tempi}}{N_{int\_per\_manutenzione\_correttiva}} \times 100$
<b>Regole di arrotondamento</b>	<p>La percentuale va arrotondata al mezzo punto percentuale sulla base del primo decimale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al mezzo punto % per difetto se la parte decimale è <math>\leq 0,25</math> o compresa tra 0,5 e 0,75</li> <li>- al mezzo punto % per eccesso se la parte decimale è compresa tra 0,25 e 0,5 o tra 0,75 ed il punto superiore</li> </ul>
<b>Obiettivi (valori soglia)</b>	<p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>TRCF \geq 98</math> per apparecchiature critiche e NON</li> </ul>
<b>Azioni contrattuali</b>	<p>Per ogni 0,5% in meno di TRCF rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo pari a:</p> <p><u>APPARECCHIATURE CRITICHE</u>: a 1% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento.</p> <p><u>APPARECCHIATURE NON CRITICHE</u>: a 0,5% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento.</p>
<b>Eccezioni</b>	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.

### **11.3 Monitoraggio dell'erogazione del servizio**

I ritardi maturati rispetto alla richiesta della documentazione di reportistica, di cui al precedente articolo 4.2.2, da parte dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

### **11.4 Call Center**

<i>Valori di Soglia</i>		Penali	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	20 secondi nel 95% dei casi 60 secondi nel 5% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	Max 2%	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

### **11.5 - Documenti di progetto**

I ritardi maturati rispetto al termine di presentazione del "Piano di progetto", nonché per la sua riproduzione trimestrale e/o su richiesta dall'Amministrazione, di cui al precedente articolo 6, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

### **11.6 - Termine essenziale**

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

## **Articolo 12**

### **(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)**

#### Canoni

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi \_\_\_\_\_ alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le fatture dovranno essere intestate e inviate al seguente Ufficio tramite PEC (dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it), ovvero con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, n.244 (fattura elettronica) all'atto della sua entrata in vigore, avendo cura di indicare, su ciascuna, il numero di protocollo del presente atto, ed il numero CIG 56808154D6, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio n.5 - 00185 ROMA

C.F. 80202230589

e dovranno riportare il costo unitario di ogni singola prestazione fornita.

A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l'Ufficio medesimo.

### **Clausola risolutiva espressa**

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CIG: \_\_\_\_\_

BANCA:

IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

nato a il

CODICE FISCALE:

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

### **Articolo 13**

#### **(Clausola dell' Amministrazione più favorita)**

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

### **Articolo 14**

#### **(Salvaguardia dell'obsolescenza)**

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, la parte in sostituzione con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della parti di fornitura sostituite, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

## **Articolo 15**

### **(Brevetti e diritti d'autore)**

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- o se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.

## **Articolo 16**

### **(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la

responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

#### **Articolo 17**

##### **(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)**

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e

Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

## **Articolo 18**

### **(Decadenza e diritti dell'assuntore)**

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

## **Articolo 19**

### **(Spese inerenti al contratto)**

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottotitoli documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

## **Articolo 20**

### **(Recesso dell' Amministrazione)**

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Articolo 21**

##### **(Controversie contrattuali)**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

#### **Articolo 22**

##### **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 23**

##### **(Oneri fiscali)**

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

#### **Articolo 24**

##### **(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)**

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.1, ultimo comma;
- articolo 4.2.1, ultimo comma;

- articolo 4.2.2, ultimo comma;
- articolo 5.1.2, ultimo comma;
- articolo 6, ultimo comma;
- articolo 8, quarto comma;

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.6 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 7, comma 3;
- articolo 8, comma 5;
- articolo 10, comma 4;
- articolo 12, comma 4;
- articolo 26, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

#### **Articolo 25**

##### **(Cessione del credito)**

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

#### **Articolo 26**

### **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Articolo 27**

#### **(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)**

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

### **Articolo 28**

#### **(Prevalenza delle clausole contrattuali)**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante supplente, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 26 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 – Manutenzione preventiva – Manutenzione dei sistemi informatici di produzione;;
- Articolo 5 – Call center – Storno delle apparecchiature oggetto di sostituzione;

- Articolo 6 – Piano di progetto;
- articolo 7 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- Articolo 8 – Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità;
- Articolo 9 – Adempimenti antimafia e subappalto
- Articolo 10 – Deposito cauzionale;
- articolo 11 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 12 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 13 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 14 – Salvaguardia dell'obsolescenza;
- articolo 15- Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 16 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 17 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 18 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- articolo 20 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 24 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 25 - Cessione del credito;
- articolo 26 - Risoluzione in caso di condanna penale.